

DOMANDA 14

Con riferimento al numero di elaborati da produrre per l'offerta tecnica, con riferimento al quesito n°7, si chiede in definitiva se le pagine A4 da produrre per ogni sub criterio sono n°10 o 20.

RISPOSTA 14

La cartella formato A4 è composta da due facciate (stampabili fronte-retro) e le può utilizzare entrambe, pertanto le facciate saranno 20 (10 fronte e 10 retro).

DOMANDA 15

Il Capitolato Speciale d'Appalto degli impianti termofluidici, a proposito dell'unità di trattamento aria, precisa che il "*sistema di umidificazione sarà a vapore*" mentre sullo schema funzionale della UTA non è rappresentato alcun sistema di umidificazione.

Chiedesi, pertanto, di chiarire se è richiesta l'umidificazione dell'aria primaria.

RISPOSTA 15

Il sistema di umidificazione a vapore nel Capitolato speciale è un refuso e non va quindi considerato.

DOMANDA 16

Il Capitolato Speciale d'Appalto ed i computi metrici degli impianti termofluidici non citano gli apparecchi igienico-sanitari; chiedesi, pertanto, di confermare che la loro fornitura ed installazione è esclusa dall'Appalto.

RISPOSTA 16

La fornitura e installazione degli apparecchi igienico-sanitari è inclusa nell'appalto ed è computata all'interno del documento "Ae.DOC 02 - Computo metrico estimativo parte edile.

DOMANDA 17

In riferimento alla gara LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN "NUOVO EDIFICIO AUTONOMO DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA", per n. 57 posti alloggio sito in via Ovada n. 44 provv. - Milano - CIG: 8826238A01, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, ove nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo, la scrivente comunica quanto segue: VISTO

- Che il Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato purchè dipendente dell'operatore economico;
- Che, l'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006);
- Che, l'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106.
- Che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tratta dell'argomento inerente la presa visione dei luoghi all'art. 79 comma 2 del codice stesso;
- Che l'art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specifica inequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte;
- Che l'art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.

50, specifica che, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

- Che, L'ANAC con i bandi tipo n. 1 e n 2 del 2017, ha indicato la possibilità di richiedere il sopralluogo obbligatorio il cui espletamento sia possibile con un semplice delegato non specificando che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente.
- Che l'istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seria offerta economica.
- Che nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un incaricato esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione continuativo.
- Che ad oggi, la maggioranza degli Enti appaltanti ha già recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010 e, nel bando e disciplinare richiede, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, quella del delegato non dipendente con delega semplice a firma dell'amministratore dell'operatore economico partecipante.

CHIEDE

a codesto rispettabile ente appaltante di adeguarsi al disposto del nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentire l'effettuazione del sopralluogo con delega semplice ad un incaricato **NON** dipendente, evitando così i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.

RISPOSTA 17

Riguardo le modalità di formalizzazione dell'atto di delega al soggetto deputato ad effettuare il sopralluogo, che agisce in nome e per conto della delegante impresa, equivale, sotto un profilo giuridico, alla presenza di quest'ultimo al sopralluogo, ragion per cui deve ritenersi realizzato il fine, ossia la miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica; per tale ragione, la scelta - non vincolante e peraltro non a pena di esclusione - di acconsentire il sopralluogo a soggetto diverso, solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purché dipendente dell'operatore economico concorrente, non ritrova alcun riferimento al "quadro normativo abrogato" ma è piuttosto riferibile, per le ragioni sopra espresse, alla necessità di definire il profilo più appropriato del soggetto incaricato dall'impresa, a questa legato da rapporto di lavoro dipendente o comunque configurabile attraverso altre forme di rapporto lavorativo o di semplice collaborazione, purché sia definibile il legame con l'operatore economico. In ogni caso sarà sufficiente una delega semplice a firma dell'amministratore dell'operatore economico.